

ORDINANZA SINDACALE

	OGGETTO	DISPOSIZIONI	IN	MATERIA	DI	AFFISSIONI
N. 14	FUNEBRI E A	ANNUNCI MORTU	ARI			
DATA 09/07/2024]					

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in occasione di funerali ed altre ricorrenze (trigesimi, anniversari, ringraziamenti, ecc.) permane sul territorio comunale la consuetudine di comunicare tali eventi mediante affissione e/o collocazione di annunci, utilizzando, a tale scopo, manifesti (necrologi);
- con l'ordinanza numero 3 del 20.12.2022 sono già state fissate le misure massime degli annunci funebri in cm 42,00 per cm 29,70, al fine di evitare che tali necrologi avessero dimensioni e tipologie diverse;
- benché le agenzie funebri si siano uniformate all'ordinanza di cui sopra riguardante le dimensioni e tipologie dei manifesti funebri, permane il disordine visivo, con grave lesione del decoro urbano, soprattutto laddove le affissioni vengono effettuate al di fuori degli spazi consentiti o in modo non lineare all'interno dello stesso impianto, creato appositamente per poter alloggiare almeno 9 manifesti per volta delle dimensioni 42,00 per cm 29,70;
- fermo restando il diritto dei cittadini, delle associazioni e delle imprese ad accedere alle pubbliche affissioni nei termini e nelle modalità previste dalla legge e dalla regolamentazione comunale, questa Amministrazione intende perseguire un adeguato e congruo bilanciamento tra la garanzia del predetto diritto e la tutela e salvaguardia del decoro urbano;
- si è ritenuto necessario, pertanto, adottare idonei provvedimenti al fine di assicurare una più efficiente distribuzione dei suddetti spazi e, nel contempo, consentire ai cittadini di fruire in modo più razionale del servizio necrologi anche attraverso una migliore regolamentazione delle affissioni dei manifesti degli annunci mortuari esclusivamente negli appositi spazi;
- la particolare natura dell'affissione di manifesti per annunci funebri deve trovare, infatti, una corretta e equa contemperanza tra le esigenze dei cittadini e delle agenzie funebri con quelle dei privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
- in data 13.2.2024 (verbale prot. numero 5120/2024) sono state individuate le aree specifiche in cui poter installare plance per l'affissione degli avvisi funebri;

Tali impianti specificamente dedicati alla affissione dei necrologi sono installati nelle seguenti località:

Via Antonio Gramsci civico 1;

Corso della Costituente (ove se ne possono installare un massimo di 4 per volta) in prossimità della Chiesa dell'Assunta;

Corso della Costituente di fronte al civico 7;

Viale Enrico Ferri in prossimità di Banca San Paolo

Via Campi d'Annibale (Piazza di Vittorio)

Via Campi d'Annibale (Chiesa Sacro Cuore)

Via San Sebastiano (primo cancello cimitero)

Via San Sebastiano (terzo cancello cimitero)

Via Frascati (fronte Padri Passionisti)

Via delle Barozze (Rotonda Calcare)

Via Campi d'Annibale (inizio Piazza Valeriano Gatta)

- È ferma intenzione vietare l'affissione dei necrologi sui muri perimetrali degli immobili e, comunque, in tutte le zone non appositamente individuate dal Comune e sopra nel dettaglio elencate.
- si rende, pertanto, necessario adottare i dovuti provvedimenti di riordino delle modalità di affissione con carattere d'urgenza;

Vista la Legge 160 del 27.12.2019;

Visti gli articoli 37 e seguenti del vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 28.4.2021.

Visto il regolamento Polizia Mortuaria - il disposto del D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2024;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 come s.m.i.;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

A tutte le Agenzie di Onoranze Funebri che operano sul territorio comunale di uniformarsi alle seguenti disposizioni:

Art. 1 Rispetto luoghi di affissione

- 1. Le epigrafi da lutto (necrologi/manifesti) debbono essere affisse esclusivamente sulle apposite plance (bacheche), distribuite sulle strade e piazze del territorio comunale e tassativamente indicate nella presente ordinanza.
- 2. Tutti gli annunci devono essere affissi su fogli di dimensioni non superiori a cm 42,00 per cm 29,70. Tra un annuncio ed un altro deve rispettarsi la distanza di cm 1. Tale distanza deve riferirsi sia ad ogni lato che ai bordi esterni della bacheca. Ogni impresa deve provvedere alle affissioni e defissioni dei propri annunci ed ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava.
- 3. E' vietato togliere e coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti, anche ove fossero scaduti i termini di affissione, a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
- 4. Qualsiasi affissione al di fuori degli spazi dedicati (es. muri sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata) sarà sanzionata ai sensi dell'art. 83 del vigente regolamento per l'applicazione del

canone unico patrimoniale e del canone mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267 del 2000 e della legge numero 689 del 1981.

Art. 2 Soggetto gestore delle affissioni

1. Le epigrafi da lutto debbono essere affisse esclusivamente dalle Agenzia Funebri ed è esclusa la competenza del Concessionario al quale resta la gestione del servizio pubbliche affissioni pubblicitarie.

Art. 3 Numero di epigrafi da affiggere sul territorio comunale

1. Il numero massimo di epigrafi che ciascun operatore di Imprese di Onoranze Funebri può far affiggere sull'intero territorio è pari a 10 per singolo decesso.

Art. 4 Durata dell'affissione

1. L'epigrafe può essere esposta per un periodo massimo di cinque giorni. Decorso tale periodo può essere rimossa o sovrapposta.

Art. 5 Prescrizioni a carico delle imprese

È fatto assoluto divieto agli imprenditori del settore di eliminare il proprio marchio di fabbrica dall'epigrafe. Lo stesso deve essere, con caratteri minori rispetto a quelli utilizzati per il necrologio, riportato in prossimità di uno dei bordi dell'annuncio.

Art. 6 Attività di controllo da parte del Comune

- 1. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli rigorosi sul rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza tramite i propri organi di controllo e vigilanza.
- 2. Verrà, comunque, presa in considerazione ogni segnalazione scritta, purché verificabile, da qualunque soggetto provenga, sia esso cittadino o imprenditore del settore, che avvisi del mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 7 Attività sanzionatoria

- 1. Qualora l'Amministrazione Comunale, a seguito di controlli e/o segnalazioni, anche di privati, ravvisi la violazione di prescrizioni relative all'affissione in bacheca di epigrafi da lutto, verrà applicata al trasgressore una sanzione secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267 del 2000 e della legge numero 689 del 1981, a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza.
- 2. L'organo competente ad irrogare la prescritta sanzione amministrativa, in caso di inosservanza della presente ordinanza, è il Corpo di Polizia Locale, individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981.
- 3. L'importo della sanzione va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 100,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

POSIZIONI PER BACHECHE/PLANCE DA LUTTO

- 1. Via Antonio Gramsci civico 1
- 2. Corso della Costituente (ove se ne possono allora un massimo di 4 per volta) in prossimità della Chiesa dell'Assunta
- 3. Corso della Costituente di fronte al civico 7
- 4. Viale Enrico Ferri in prossimità di Banca San Paolo
- 5. Via Campi d'Annibale (Piazza di Vittorio)
- 6. Via Campi d'Annibale (chiesa Sacro Cuore)
- 7. Via San Sebastiano (primo cancello cimitero)
- 8. Via San Sebastiano (terzo cancello cimitero)
- 9. Via Frascati (fronte Padri Passionisti)
- 10. Via delle Barozze (Rotonda Calcare)
- 11. Via Campi d'Annibale (inizio Piazza Valeriano Gatta)

La presente ordinanza avrà efficacia a decorrere dal 01 agosto 2024 in modo tale da mettere in condizione le ditte e la cittadinanza di adeguarsi alla stessa.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza, oltre alla obbligatoria pubblicazione sull'albo pretorio, sia notificata:

- ➤ A tutte le Agenzie Funebri operanti sul territorio comunale;
- All'ufficio servizi cimiteriali del Comune affinché provveda alle suddette comunicazioni;

- ➤ Al Comando Stazione Carabinieri Rocca di Papa;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal 09/07/2024 al 24/07/2024 sulla pagina del sito istituzionale relativo ai servizi cimiteriali e ne verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica alle Agenzie Funebri operanti sul territorio comunale.

Si rende noto che l'istruttoria dell'atto è stata predisposta dal Responsabile Area Amministrativa, giusta Decreto sindacale n. 8 del 23 aprile 2024 (prot. 13131), con il quale è stato attribuito alla medesima l'incarico di Responsabile di Area e la relativa posizione organizzativa e che la stessa ha accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento anche da parte del responsabile del servizio Anna Maria Fondi.

Il Sindaco Massimiliano Calcagni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da: